

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna – II Sezione, 9 novembre 2006, n. 2333.

*La riscrittura del nominativo del candidato sindaco unitamente a quello di un candidato della lista votata non costituisce segno di riconoscimento ma rappresenta una indicazione rafforzativa della volontà dell'elettore di voler votare la coalizione ed assegnare la preferenza al candidato consigliere.*

*Non determina la nullità delle operazioni elettorali la circostanza che in sede di verifica delle schede ordinata dal giudice siano rinvenuti plichi non sigillati quando gli stessi contengono altri plichi regolarmente sigillati o plichi che, pur non riportando il timbro dell'ufficio, sono regolarmente chiusi con nastro adesivo e con le firme dei funzionari addetti.*

*Omissis.*

In ogni caso le censure sono anche infondate.

Quanto alla prima, è sufficiente osservare che, nella specie, attraverso la nuova verifica, il dato contestato è stato accertato mediante il controllo diretto delle schede, circostanza che rende irrilevante, tenuto conto dell'interesse fatto valere e della prospettazione dell'originaria censura, l'eventuale smarrimento della copia del verbale delle relative operazioni.

In merito alla seconda, per giurisprudenza pacifica, "la nullità delle operazioni elettorali ricorre nei soli casi previsti dalla legge ed è sempre disposta per caratteristiche intrinseche degli atti e delle operazioni e non per vicende successive." (così CdS, sez. V, 13 ottobre 1988, n. 559, dove si è ritenuto che il distacco del nastro adesivo di suggello della busta contenente le schede votate non potesse dare luogo alla nullità delle elezioni).

In casi ancora più evidenti, è stato affermato (CdS, sez. V, 14 novembre 2000, n. 6104) che "in assenza di concreti elementi che possano indurre la convinzione di un'effettiva manomissione del materiale elettorale, la lacerazione del plico contenente le schede valide di un ufficio elettorale di sezione è irrilevante ai fini della veridicità di detto materiale." (cfr. anche Tar Sardegna Il 30 giugno 2006 n. 1413)

Nel caso di specie la irregolarità della sigillatura non ha comportato alcun pericolo di manomissione, in quanto, come risulta dal verbale della Prefettura, i plichi non sigillati erano quelli che contenevano a loro volta altri plichi regolarmente sigillati, o plichi che pur non riportando il timbro dell'ufficio, erano regolarmente chiusi con nastro adesivo e con le firme dei funzionari addetti.

*Omissis.*

Il semplice fatto che vi sia una cancellatura con sovrapposizione di nominativi sulla scheda non equivale automaticamente a segno di riconoscimento.

In un'ipotesi simile, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 4244 del 6 agosto 2001, ha avuto modo di chiarire che: "È valido, ai sensi dell'art. 64 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, il voto espresso in sostituzione di uno precedente segnato e cancellato dall'elettore sulla medesima scheda, per errore o per respiscenza, essendo nella specie univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente preferenza ed irrilevante apparendo il fatto che la nuova scheda riguardi un nominativo inesistente".

In base alla giurisprudenza consolidata e condivisa dal Collegio, nel giudizio elettorale il principio del favor voti impedisce che possa darsi una lettura estensiva all'art. 64 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che limita i casi di nullità alle schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. La giurisprudenza limita infatti la nullità delle schede ai soli casi in cui le stesse presentino dei segni o delle scritte del tutto estranei alle esigenze del voto, non logicamente spiegabili e, quindi, diretti a far riconoscere l'elettore (cfr. CdS sez. V, n. 7635, 21 novembre 2003; TAR Veneto, sez. I, sent. n. 3788, 27 ottobre 2004).

Nella scheda contestata dal ricorrente, il nominativo cancellato era quello del candidato Sindaco della coalizione che, per l'appunto, non rappresenta un'indicazione estranea e non giustificabile.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la scrittura del nominativo del candidato Sindaco unitamente al nominativo di un candidato della lista, non costituisce segno di riconoscimento, ma rappresenta una indicazione rafforzativa della volontà dell'elettore di voler votare la coalizione ed assegnare la preferenza al candidato consigliere. L'esame della scheda porta alla convinzione che si è trattato di un errore involontario, subito corretto, e tale correzione non appare nel senso di una volontà diretta a fare riconoscere inoppugnabilmente il proprio voto.

*Omissis.*